
Codice civile svizzero

(Dell'adozione)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Il Libro secondo del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 264

¹ Il minorene può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua educazione, durante almeno un anno, e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo iniquo, altri figli di tali persone.

² L'adozione è in particolare possibile soltanto se gli aspiranti all'adozione sono prevedibilmente in grado, tenuto conto della loro età e delle loro condizioni personali, di provvedere ai bisogni del minorene fino alla sua maggiore età.

³ Le condizioni dell'adozione devono essere adempite al momento della presentazione della domanda di adozione. Fanno eccezione le condizioni dell'adozione cui è possibile derogare in presenza di motivi gravi senza mettere in pericolo il bene del minorene

Art. 264a

II. Adozione
congiunta

¹ Coniugi possono adottare congiuntamente un minorene se sono sposati da almeno tre anni e se entrambi hanno compiuto il ventottesimo anno di età.

² Per motivi gravi è possibile derogare all'età minima, sempreché il bene del minorene non ne sia pregiudicato.

¹ FF JJJJ (pagina)

² RS 210

- III. Adozione singola
- Art. 264b*
- ¹ Una persona può adottare da sola se ha compiuto il ventottesimo anno di età.
 - ² Per motivi gravi è possibile derogare all'età minima, sempreché il bene del minore non ne sia pregiudicato.
 - ³ Prima dell'adozione va tenuto adeguatamente conto dell'atteggiamento del coniuge, del partner registrato o del convivente di fatto dell'aspirante all'adozione..

- IV. Adozione di un figliastro
- Art. 264c*
- Una persona può adottare il figlio del coniuge o del partner registrato se il matrimonio o l'unione domestica registrata sussiste da almeno tre anni.

- V. Età e consenso dell'adottando
- Art. 265*
- ¹ La differenza d'età tra l'adottando e gli adottanti non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni. Per motivi gravi sono possibili deroghe che non pregiudicano il bene dell'adottando.
 - ² L'adottando è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.
 - ³ Se necessario, l'autorità competente ordina che l'adottando sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
 - ⁴ Se l'adottando è sotto tutela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori, quand'anche sia capace di discernimento.

- Art. 265a cpv. 3*
- ³ È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all'adozione o questi non fossero ancora designati.

- Art. 265d cpv. 1*
- ¹ Se il genitore del figlio collocato in vista di un'adozione non dà il consenso, l'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio decide, a richiesta di un ufficio per il collocamento o degli aspiranti all'adozione e, di regola, prima del collocamento, se si possa prescindere da tale consenso.

- Art. 266 cpv. 1, 2 e 2^{bis}*
- ¹ Un maggiorenne può essere adottato se:

1. è durevolmente bisognoso di aiuto, per infermità mentale o fisica, e gli aspiranti all'adozione gli hanno prodigato cure durante almeno tre anni,
2. durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione gli hanno prodigato cure e provveduto alla sua educazione durante almeno tre anni,
3. se esistono altri motivi gravi ed esso ha vissuto, durante almeno tre anni, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione.

² Un coniuge non può essere adottato senza il consenso dell'altro, e una persona che vive in un'unione domestica registrata non può essere adottata senza il consenso del suo partner.

^{2bis} Prima dell'adozione vanno sentiti i genitori del sangue dell'adottando e i discendenti degli aspiranti all'adozione.

Art. 267 cpv. 1, 2 e 3

C. Effetti
I. In generale

¹ L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante o degli adottanti.

² I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti, eccetto nei riguardi del:

1. coniuge dell'adottante;
2. partner registrato dell'adottante.

³ Con l'adozione congiunta e con quella singola, per motivi degni di rispetto, può essere dato all'adottato minorenni un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, l'adottato è sentito personalmente e in maniera adeguata dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l'adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché il prenome possa essere cambiato.

Art. 267a cpv. 1

¹ L'adottato minorenni acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dell'adottante di cui porta il cognome, in luogo e vece di quelle anteriori.

Art. 268 cpv. 1

¹ L'adozione è pronunciata dall'autorità cantonale competente del domicilio dell'adottante o degli adottanti.

Art. 268a cpv. 2 e 3

² Occorre specialmente indagare su la personalità e la salute degli aspiranti all'adozione e dell'adottando, la compatibilità dei soggetti,

l' idoneità a educare l' adottato, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all' adozione, come pure sul decorso dei rapporti d' assistenza.

³ Va tenuto conto dell' atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all' adozione.

Art. 268b

D^{bis}. Segreto

¹ Informazioni atte a identificare il minorenni adottato o i suoi genitori adottivi possono essere divulgate ai genitori del sangue o a terzi soltanto con il consenso dei genitori adottivi. Prima di divulgare le informazioni, l' adottato è sentito personalmente e in maniera adeguata dall' autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l' adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché tali informazioni possano essere divulgate.

² Informazioni atte a identificare l' adottato maggiorenne possono essere divulgate ai genitori del sangue soltanto con il consenso espresso dell' adottato.

³ Indipendentemente dall' età o dal consenso dell' adottato, i genitori del sangue hanno il diritto di ricevere informazioni non atte a identificare la situazione personale dell' adottato, a condizione che queste informazioni non ne mettano in pericolo gli interessi.

Art. 268c

D^{ter}. Informazioni e circa i genitori del sangue

¹ L' adottato minorenni ha il diritto di ricevere informazioni non atte a identificare i suoi genitori del sangue. Ottiene informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.

² L' adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere informazioni concernenti l' identità dei suoi genitori del sangue.

³ *Abrogato*

Art. 268d

D^{quater}. Servizio cantonale preposto all' informazione

¹ Le informazioni concernenti i genitori del sangue o l' adottato sono comunicate dall' unica autorità cantonale competente al momento dell' adozione allorquando un affiliando è accolto a scopo di futura adozione.

² Prima di comunicare informazioni, l' autorità informa in merito le persone oggetto di una domanda di informazioni e, se necessario, richiede il loro consenso alla comunicazione delle informazioni ai richiedenti.

³ Se i genitori del sangue rifiutano di stabilire un contatto personale, l' adottato ne è informato ed è reso attento sui diritti della personalità dei genitori del sangue.

⁴ I Cantoni designano un servizio adeguato incaricato di consigliare l'adottato o i genitori del sangue che ne facciano richiesta.

Art. 268e

D^{quinquies}. Servizi di ricerca

¹ Se non è possibile stabilire facilmente un contatto con una persona oggetto di una domanda di informazioni, il servizio cantonale preposto all'informazione incarica della ricerca un servizio specializzato, se il richiedente lo desidera.

² Nell'ambito dell'incarico il servizio di ricerca è sottoposto all'obbligo del segreto.

³ Il Cantone partecipa ai costi della ricerca se vi sono dubbi fondati che il genitore del sangue in cerca del proprio figlio non abbia acconsentito all'adozione o vi abbia acconsentito cedendo alla pressione di un'autorità.

⁴ Il Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive e disciplina l'assunzione dei costi.

Art. 268f

D^{sexies}. Relazioni personali con i genitori del sangue

I genitori adottivi e i genitori del sangue possono convenire che a questi ultimi siano concesse adeguate relazioni personali con il minore adottato. Se l'adottato è capace di discernimento, il suo consenso è necessario. Tale convenzione non può essere modificata né revocata unilateralmente. In caso di mancata intesa la decisione spetta all'autorità di protezione dei minori.

Art. 270a^{bis}

III. Figlio di genitori in unione domestica registrata

¹ Se portano cognomi diversi, i partner in unione domestica registrata determinano il cognome del figliastro adottato scegliendo tra i loro cognomi da celibe o nubile.

² Se portano un cognome comune, lo porterà anche l'adottato.

Art. 270b Titolo marginale

IV. Consenso del figlio

**Titolo finale:
Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile**

**Capo primo:
Dell'applicazione del vecchio e del nuovo diritto**

Art. 12b

2. Procedure
pendenti

Alle procedure di adozione pendenti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni della legge federale del [...] si applicano le disposizioni del diritto anteriore.

Art. 12c

3. Soggezione al
nuovo diritto

Le disposizioni della modifica del [...] relative al segreto dell'adozione, all'informazione dei genitori del sangue, ai servizi di ricerca e alla possibile convenzione su una relazione personale tra i genitori del sangue e l'adottato si applicano anche alle adozioni pronunciate prima della loro entrata in vigore o ancora pendenti al momento della loro entrata in vigore.

Art. 12c^{bis}

Abrogato

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 2003³ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 14 Comunicazione nel caso specifico

Nel caso specifico, l'UFM può, su richiesta scritta e motivata, comunicare ad altre autorità e servizi di ricerca di cui all'articolo 268e CC i dati personali del sistema d'informazione di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti legali.

2. Legge federale del 18 giugno 2004⁴ sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali

Art. 13 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 CC⁵ sul mantenimento della famiglia.

Art. 17 cpv. 3^{bis}

^{3bis} Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenni dell'altro, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c CC⁶.

Art. 25 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi secondo gli articoli 196–219 CC⁷.

Art. 27a Adozione del figliastro

Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenni dell'altro, si applicano per analogia gli articoli 270–327c CC⁸.

3 RS 142.51
4 RS 211.231
5 RS 210
6 RS 210
7 RS 210
8 RS 210

Art. 28 Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare congiuntamente né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

Art. 34 cpv. 4

⁴ Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126–134 CC⁹ concernenti l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio.

3. Codice di procedura civile¹⁰

Titolo prima dell'articolo 307a

Capitolo 3:

Interessi dei figli nelle questioni inerenti alla procedura in materia di unione domestica registrata

Art. 307a

Se uno dei partner ha adottato il figlio minorenni dell'altro, si applicano per analogia gli articoli 295-302 sugli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia.

4. Legge federale del 25 giugno 1982¹¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 19a Partner registrato superstite

L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

⁹ RS 210

¹⁰ RS 272

¹¹ RS 831.40